

Legge regionale 08 settembre 2015, n. 17

**Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)".**

*(BURC n. 58 del 09 settembre 2015)*

**Art. 1**

*(Modifiche dell'art.11)*

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della [legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della [legge regionale n. 8/2002](#)) è sostituito dal seguente:

"2. Il fondo di garanzia previsto al comma 1 è costituito per un importo massimo di 10.000.000,00 di euro e, a tal fine, si autorizza la Giunta regionale ad individuare la necessaria copertura attraverso una rimodulazione del PSR 2007-2013, nonché a procedere all'eventuale decapitalizzazione dell'importo del fondo".

**Art. 2**

*(Clausola di invarianza degli oneri)*

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.